



Silvia Baldassarre

(assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Firenze,
Dipartimento di Scienze giuridiche)

**A come aborto:
la "lettera scarlatta" del XXI secolo nel Giardino degli angeli ***

SOMMARIO: 1. Il caso - 2. La normativa di riferimento - 3. Interruzione di gravidanza e diritto alla privacy - 4. Nel nome della madre e del figlio mai nato - 5. I cimiteri dei feti - 6. Osservazioni conclusive.

1 - Il caso

Leggere il proprio nome su una tomba: la vicenda, che sembra la trama di un romanzo pirandelliano, è realmente accaduta a Roma, dove una donna ha scoperto la sepoltura del suo feto abortito nel Giardino degli angeli del cimitero Flaminio, in un loculo contrassegnato da una croce con i suoi dati anagrafici. Per quanto singolare, il caso non è unico ma molto frequente.

Mesi prima la donna si era sottoposta a un aborto terapeutico e, in sede di adempimento delle pratiche burocratiche, aveva escluso la possibilità, richiestale espressamente, di procedere con le esequie e il seppellimento. Dopo avere letto alcuni articoli giornalistici inerenti alla sepoltura non consensuale dei feti, la donna aveva chiesto alla struttura ospedaliera informazioni e, non avendo ricevuto notizie esaustive, si era rivolta agli operatori della camera mortuaria, apprendendo così della sepoltura del feto all'interno del Giardino degli angeli¹.

La donna ha condiviso sui social il disagio emotivo procuratole dalla scoperta e, sull'onda del clamore mediatico sorto intorno al caso, altre donne, alcune inconsapevoli² e altre consapevoli della pratica della sepoltura senza consenso, si sono unite alla protesta.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Sulla vicenda si veda **A. ORIOLI**, *La tomba di Pandora. I cimiteri per i feti e la criminalizzazione dell'aborto*, in *Micromega*, 1° ottobre 2020 (disponibile all'indirizzo <http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-tomba-di-pandora-i-cimiteri-per-i-feti/>).

² Cfr. **M. DE GHANTUZ CUBBE**, *Roma, feti sepolti al cimitero, altre tre donne col nome sulle croci*, 1° ottobre 2020 (disponibile in https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/10/01/news/feti_sepolti_col_nome_altre_tre_donne_roma_cimitero_flaminio-269084003/).



I soggetti pubblici coinvolti nella vicenda hanno iniziato il consueto rimpallo delle responsabilità: l'Ama (azienda municipalizzata della nettezza urbana, che si occupa di undici cimiteri capitolini) ha affermato che il cimitero di Prima Porta ha solo eseguito la sepoltura a fronte del consenso dato per espresso dalla Asl; che la croce è stata apposta in quanto simbolo "tradizionalmente in uso"³ e che l'indicazione del nome e del cognome della madre è funzionale al riconoscimento del loculo⁴. Da parte sua l'ospedale S. Camillo, dov'era stata praticata l'interruzione di gravidanza, ha dichiarato di avere dovuto identificare il feto con il nome della madre per esigenze burocratiche connesse al trasporto, precisando che una volta consegnati i documenti all'Ama, l'azienda diviene competente in via esclusiva della gestione dei feti e della sepoltura⁵.

Il caso solleva diverse problematiche giuridiche e il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un'istruttoria per fare luce "sulla conformità dei comportamenti, adottati dai soggetti pubblici coinvolti, con la disciplina in materia di privacy"⁶.

2 - La normativa di riferimento

Il d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 (*Approvazione del regolamento di polizia mortuaria*), ribadendo quanto già disposto dal precedente d.p.r. del 21 ottobre 1975, n. 803, stabilisce all'art. 7 un diverso trattamento per i nati morti, i prodotti abortivi e i prodotti del concepimento.

³ Nella sezione del sito Ama dedicata al Giardino degli angeli si legge: «i "prodotti del concepimento" o i "feti" che non hanno avuto onoranze funebri perché sepolti su semplice richiesta dell'ASL [...] giacciono in fosse singole, contraddistinte da un segno funerario apposto da AMA-Cimiteri Capitolini, costituito da croce in legno e una targa su cui è riportato comunemente il nome della madre o il numero di registrazione dell'arrivo al cimitero, se richiesto espressamente dai familiari».

⁴ Cfr. **Ama: sepoltura feti svolta in rispetto norme e regolamenti cimiteri**, 2 ottobre 2020 (disponibile in www.romadailynews.it/politica/ama-sepoltura-feti-svolta-in-rispetto-norme-e-regolamenti-cimiteri-0521573/).

⁵ Si veda la comunicazione della Direzione generale dell'azienda ospedaliera San Camillo del 1° ottobre 2020 (disponibile in www.scamilloforlanini.rm.it/in-evidenza/472-ospedale-san-camillo-nessun-ruolo-su-sepoltura-dei-feti).

⁶ Cfr. **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**, 30 settembre 2020 (in www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/print/9462319).

Sono state avanzate anche due interrogazioni sulla vicenda, una alla Regione Lazio e l'altra al presidente del Consiglio (cfr. ansa.it/lazio/notizie/2020/09/30/feto-sepolto-con-nome-madre-intervenga-il-governo_41dcecb5-ffa8-452c-ba81-0a12a6be9b12.html).



Per i nati morti (art. 7.1), ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite per l'inumazione dei defunti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale (art. 7.2).

I prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane possono essere sepolti⁷ a richiesta dei genitori (art. 7.3).

La realizzazione dei casi previsti dal secondo e terzo comma è soggetta alla condizione, indicata nel quarto comma, che i parenti o chi per essi, entro 24 ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto, presentino domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto.

La norma in esame dunque garantisce ampia libertà nella scelta di seppellire o meno il feto abortito. La precisazione della necessaria richiesta dei genitori, estesa nel quarto comma - indebitamente a parere di chi scrive⁸- anche ai parenti o chi per essi, unitamente all'uso di formule come "possono" essere raccolti "anche" prodotti del concepimento inferiori alle venti settimane, lascia chiaramente intendere che non esiste alcun dovere di sepoltura né per i prodotti del concepimento inferiori alle venti settimane, né per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete, né per i feti con 28 settimane di età intrauterina che non siano stati dichiarati come nati morti. Il dovere non sussiste in quanto il rilascio del permesso di trasporto e di sepoltura da parte della Asl costituisce un atto successivo all'eventuale domanda di seppellimento presentata dai parenti o da chi per essi.

Alla presunta "doverosità morale" di tumulare i prodotti abortivi e i prodotti del concepimento fa espresso riferimento la Circolare telegrafica del Ministero della Sanità 500.2/4/270 del 16 marzo 1988 (ministro Donat Cattin), per la quale il seppellimento dei feti, indipendentemente dall'età

⁷ Tale possibilità viene ribadita dal successivo art. 50, lettera d), del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285, secondo il quale nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, "i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7".

⁸ Tale estensione a soggetti diversi dai genitori sembra rievocare la defunta qualificazione dell'aborto come reato contro la stirpe. Per approfondimenti cfr. C. FARALLI, *Diritto e corpo delle donne*, in F. RESCIGNO (a cura di), *Percorsi di eguaglianza*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 97 ss.



gestazionale, deve avvenire di regola, anche in assenza della richiesta dei genitori, poiché lo smaltimento attraverso la rete fognante o i rifiuti urbani ordinari viola il Regolamento di Polizia mortuaria e il Regolamento di igiene, mentre lo smaltimento come rifiuto speciale “seppur legittimo urta contro i principi dell’etica comune”.

Si tratta di una circolare, dunque non di una fonte di diritto⁹, priva di qualsiasi forza normativa¹⁰ e che, nel caso specifico, fornisce un’interpretazione contraria all’art. 7 del d.p.r. n. 285 del 1990, affermando l’opportunità di una sepoltura di norma anche in assenza della domanda dei genitori, condizione invece richiesta dall’art. 7 del citato decreto.

La Circolare si spinge anche oltre, rilevando una presunta contrarietà all’“etica comune” dello smaltimento del prodotto abortivo come rifiuto speciale. Il trattamento termico è invece la prassi legalmente prevista per i prodotti abortivi e del concepimento per i quali i genitori non richiedano la sepoltura, in quanto rientranti tra i “rifiuti che presentano rischi di contaminazione” (classificazione dei rifiuti sanitari: 18 01 02 [rs])¹¹.

Un impiego alternativo dei tessuti fetali potrebbe avvenire attraverso la ricerca scientifica. A tal proposito nel 2005 il Comitato nazionale per la bioetica, esprimendosi in merito a un quesito inerente alla terapia cellulare del morbo di Huntington attraverso l’impianto di neuroni fetali, ha ritenuto che “il reperimento di tessuto fetale da interruzione volontaria di gravidanza e il suo utilizzo ai [...] fini scientifici e/o terapeutici sono da ritenersi pratiche moralmente ammissibili [...]”¹².

⁹ Corte di Cassazione, sentenze n. 6185 del 10 marzo 2017; n. 21872 del 28 ottobre 2016; n. 5137 del 5 marzo 2014; n. 237 del 9 gennaio 2009; n. 23031 del 2 novembre 2007.

¹⁰ Si vedano sul punto **M.S. GIANNINI**, voce *Circolare*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. VII, Giuffrè, Milano, 1960, p. 1 ss.; **M.P. CHITI**, voce *Circolare*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. VI, Treccani, Roma, 1988, p. 1 ss.; **A. ROMANO TASSONE**, *La normazione secondaria*, in **AA. VV.**, *Diritto amministrativo* (a cura di L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, E.G. SCOCA), Monduzzi, Bologna, 1998, vol. I, p. 255; **E. CASETTA**, *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 486.

¹¹ Per la classificazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo il d.p.r. 15 luglio 2003, n. 254, art. 2.1, lettera d), individua le voci 18.01.03 e 18.02.02 e rimanda all’allegato A della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per ulteriori specificazioni.

¹² Il parere è disponibile in [bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/terapia-cellulare-del-morbo-di-huntington-attraverso-limpianto-di-neuroni-fetali/](https://www.bioetica.governo.it/italiano/documenti/pareri-e-risposte/terapia-cellulare-del-morbo-di-huntington-attraverso-limpianto-di-neuroni-fetali/).

Un’apertura in questo senso può rinvenirsi anche nella Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini anti-Covid-19 del 21 dicembre 2020, nella quale si legge (punto 2): “[...] quando non sono disponibili vaccini



3 - Interruzione di gravidanza e diritto alla privacy

“Le donne che effettuano interventi di interruzione della gravidanza hanno diritto alla piena tutela dell’anonimato e della loro intimità”¹³. Con tali parole il Garante per la protezione dei dati personali nel 2010 ha richiamato i media, morbosamente avidi di dettagli, a esercitare il diritto di cronaca nel rispetto della dignità di una donna che si era sottoposta ad aborto farmacologico e a non fornire dettagli e informazioni non essenziali che nel loro insieme potessero rendere identificabili la donna e i suoi familiari.

L’interruzione di gravidanza e la gravidanza stessa fanno parte delle “Categorie particolari di dati personali” e, in specie, dei dati relativi alla salute, per i quali esiste un peculiare diritto alla riservatezza e il divieto di trattamento senza consenso (art. 9 del GDPR - *Regolamento generale sulla protezione dei dati*, UE/2016/679)¹⁴.

Il diritto alla riservatezza è tutelato anche *expressis verbis* dall’art. 21 della legge 194 del 1978 (*Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza*), che punisce a norma dell’articolo 622 c.p. chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 326 c.p., essendo venuto a conoscenza per ragioni di professione o di ufficio, rivela o divulga notizie idonee a rivelare l’identità della donna che ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla legge n. 194.

contro il Covid-19 eticamente ineccepibili (ad esempio, in Paesi dove non vengono messi a disposizione dei medici e dei pazienti vaccini senza problemi etici, o in cui la loro distribuzione è più difficile a causa di particolari condizioni di conservazione e trasporto, o quando si distribuiscono vari tipi di vaccino nello stesso Paese ma, da parte delle autorità sanitarie, non si permette ai cittadini la scelta del vaccino da farsi inoculare) è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione” (vedi la Nota in press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/12/21/0681/01591.html).

¹³ Cfr. **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**, *Aborto Ru 486: richiamo del Garante privacy ai media* - 8 aprile 2010 (disponibile in www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1709657).

¹⁴ Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*), disponibile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT>.

Per approfondimenti si veda **G. GOMETZ**, *La privacy della mente: alcune riflessioni sul rapporto tra protezione dei dati personali e libertà di pensiero*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 17 del 2020.



È opportuno ricordare la celebre sentenza *Roe v. Wade* del 22 gennaio 1973, con la quale la Corte Suprema degli Stati Uniti ha ritenuto l'aborto un diritto costituzionalmente garantito. "Roe" era un pseudonimo scelto appositamente per garantire l'anonimato della ricorrente cui era stato negato il diritto di abortire a causa della legge texana che prevedeva tale possibilità solo "by medical advice for the purpose of saving the life of the mother". La sentenza ha dichiarato incostituzionale la legge impugnata poiché i limiti posti all'autodeterminazione della donna violavano il suo "right to privacy" previsto dal XIV emendamento della Costituzione americana, che garantisce la libertà di compiere scelte sulla famiglia e sulla gravidanza nel rispetto della propria autonomia e dignità¹⁵:

"This right of privacy, whether it be founded in the Fourteenth Amendment's concept of personal liberty and restrictions upon state action, as we feel it is, or, as the District Court determined, in the Ninth Amendment's reservation of rights to the people, is broad enough to encompass a woman's decision whether or not to terminate her pregnancy"¹⁶.

La sentenza della Corte Suprema ha una rilevanza ancora maggiore se riferita al contesto americano degli anni Settanta¹⁷, in cui l'aborto era considerato reato in trenta Stati, in altri tredici era consentito solo nei casi di pericolo di vita per la donna, stupro, incesto o malformazioni fetali, e solo in quattro Stati era possibile abortire per volontaria decisione¹⁸.

¹⁵ La Corte Suprema ha così definito il diritto alla privacy nel caso *Eisenstadt v. Baird*, U.S. 438 (1972): "the right of the individual, married or single, to be free from unwarranted governmental intrusion into matters so fundamentally affecting a person as the decision [] to bear or beget a child".

¹⁶ *Roe v. Wade*, 410 U.S. 113 (1973), in <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/410/113/>.

Nella più recente *Whole Woman's Health v. Hellerstedt*, 136 S. Ct. 2292 (2016) la Corte ha anche affermato che il diritto di abortire è di fatto vanificato se l'accesso concreto alle pratiche di interruzione volontaria di gravidanza non viene garantito.

¹⁷ L'attuale contesto americano registra una regressione in materia di diritto di aborto: secondo il Guttmacher Institute (analisi e ricerca su dati e politiche sulle interruzioni di gravidanza negli USA) nella prima metà del 2019 sono state promulgate 21 leggi che in varia misura hanno limitato l'aborto (cfr. www.guttmacher.org/). Per approfondimenti si veda **Y. VAN DER MEULEN RODGERS**, *The Global Gag Rule and Women's Reproductive Health: Rhetoric Versus Reality*, Oxford University Press, 2018.

Inoltre la nomina di Amy Coney, di note posizioni anti-abortiste, come nuovo giudice della Corte Suprema, proposta da Trump e confermata dal Senato il 26 ottobre 2020, potrebbe incoraggiare una linea conservatrice nella giurisprudenza della Corte.

¹⁸ Cfr. **L.J. REAGAN**, *When Abortion Was a Crime: Women, Medicine, and Law in the*



Nel caso oggetto di disamina il nome della donna che ha abortito è stato reso pubblico mediante iscrizione su una croce in un cimitero. L'esposizione a imperitura memoria dei dati anagrafici dell'artefice dell'aborto, visibili da un pubblico indeterminato e potenzialmente illimitato, integra a tutti gli effetti il reato di trattamento illecito di dati personali di cui all'art. 167 del Codice della privacy. A nulla rileva la motivazione secondo la quale il dato anagrafico risponde a esigenze di riconoscimento del loculo, poiché la madre non ha disposto l'inumazione e dunque si rende inutile l'individuazione di una tomba non richiesta; inoltre il loculo viene di norma contrassegnato con i dati anagrafici del defunto.

Va ulteriormente rilevato che l'Ama Spa è un soggetto erogatore di servizi pubblici sottoposto al controllo da parte di Roma Capitale, che può di conseguenza effettuare accertamenti diretti sulle modalità di erogazione dei servizi, sul loro livello qualitativo e sulla loro economicità¹⁹. Poiché tra ente pubblico e soggetto esterno che si occupa della gestione di un servizio pubblico si instaura "una relazione [...] funzionale caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico come compartecipe dell'attività a fini pubblici di quest'ultimo"²⁰, il Comune avrebbe dovuto esercitare un controllo sull'operato dell'Ama. Del resto anche il contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali tra Roma Capitale e Ama Spa comprende, tra gli "Impegni di Roma Capitale", quello (art. 9, lettera b) di «improntare il trattamento dei dati sui principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela alla riservatezza e dei diritti, ai sensi del D. lgs. n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"»²¹. La responsabilità del Comune, in ultima analisi, si somma a quella dell'Ama, che è "tenuta all'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento VE/2016/679 e nel D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive

United States, 1867-1973, University of California Press, 1997.

¹⁹ Cfr. l'Estratto dal verbale delle deliberazioni della giunta capitolina (seduta del 30 maggio 2018), p. 2 (in www.cimitericapitolini.it/public/files/contratto-di-servizio/deliberazione-Giunta-Capitolina-n-99-del-30-maggio-2018.pdf).

²⁰ Corte di Cassazione, sez. un., sentenza del 26 febbraio 2004 n. 3899 (disponibile in www.astrid-online.it/static/upload/protected/C.Ca/C.Cassazione_n.3899_26_02_04.pdf); Corte di Cassazione, sez. un., sentenza del 2 settembre 2013, n. 20075.

²¹ Contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali tra Roma Capitale e Ama Spa, art. 9, lettera b) (disponibile in www.cimitericapitolini.it/public/files/contratto-di-servizio/deliberazione-Giunta-Capitolina-n-99-del-30-maggio-2018.pdf).



modificazioni [...]” (art. 26 del contratto di servizio); ciò non esclude che la Asl avrebbe dovuto fornire i prodotti abortivi in forma anonima²².

Il diritto alla privacy è il “diritto a vivere la propria vita con un’interferenza minima”²³. Il nome della donna pubblicamente affisso si traduce invece in una bollatura, in un marchio lapidario che ricorda la triste realtà vissuta dalle donne nei secoli scorsi e raccontata da Nathaniel Hawthorne nel romanzo *La lettera scarlatta*. Un marchio sociale in grado di produrre un danno psicologico di ingenti proporzioni e lo stigma nei confronti delle donne che decidono legittimamente o che sono costrette a interrompere la gravidanza.

Manca del tutto nella vicenda in esame l’elemento fondamentale: il consenso della donna, necessario sia per il trattamento dei suoi dati, sia per la sepoltura del feto, sia per l’apposizione di un simbolo religioso.

Per quanto concerne la tumulazione, si rileva inoltre una non corretta prassi che l’Ama ufficializza nel sito web dedicato al Giardino degli angeli: «i “prodotti del concepimento” dalla 20^a alla 28^a settimana oppure i “feti” oltre la 28^a settimana, vengono sepolti su richiesta dei familiari o, comunque, su disposizione della ASL». La richiesta di sepoltura da parte della Asl viene ribadita anche successivamente: «presso il Flaminio, esiste un [...] campo a cui sono destinati i “prodotti del concepimento” o i “feti” che non hanno avuto onoranze funebri perché sepolti su semplice richiesta dell’ASL»²⁴.

In realtà per ciò che concerne i prodotti del concepimento e abortivi, ai sensi dell’art. 7 d.p.r. n. 285 del 1990, la Asl dovrebbe limitarsi a emettere i permessi di trasporto e di seppellimento quando e solo se c’è una richiesta in tal senso da parte degli aventi diritto e, in caso contrario, dovrebbe indirizzarli al trattamento termico.

²² Nel Protocollo d’intesa tra Asl Roma 4 e l’associazione Difendere la vita con Maria del 10 gennaio 2019 si specifica, nel Primo Considerato: «l’Associazione non effettuerà alcun trattamento di dati sensibili, avendo il solo compito di ritirare i contenuti [...] per il trasporto ed il seppellimento dei “prodotti abortivi”, consegnati dalla ASL in forma anonima». L’obbligo di anonimato viene ribadito nell’art. 11. La deliberazione di approvazione del protocollo d’intesa (poi revocata, cfr. *infra*) è disponibile in www.aslroma4.it/pdf/delibere/2019/77-10.01.19.pdf.

²³ Risoluzione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa n. 428 del 1970, contenente una dichiarazione sui mezzi di comunicazione di massa e i diritti umani. Per approfondimenti cfr. **M. CASTELLANETA**, *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, Cacucci, Bari, 2012, p. 73.

²⁴ Cfr. <https://www.cimitericapitolini.it/public/files/servizi/Il-Giardino-degli-Angeli-al-cimitero-Laurentino.pdf>, p. 2.



Giova ricordare che non è in discussione il diritto di un genitore di seppellire il feto indipendentemente dall'età gestazionale e in maniera conforme alla propria sensibilità personale. A tale proposito l'ordinanza del Tribunale di Genova del 21 luglio 2006 ha stabilito che

“la donna che abbia abortito può conseguire la cremazione del feto, quale espressione del diritto dei singoli, costituzionalmente tutelato, di compiere gli atti e i riti secondo il proprio sentimento personale e quindi anche di scegliere le modalità del commiato”²⁵.

Ciò che invece lede la dignità personale, il diritto di privacy e il diritto di autodeterminazione di una donna è la sepoltura non autorizzata, ma imposta da altri a sua insaputa.

4 - Nel nome della madre e del figlio mai nato

Il Giardino degli angeli occupa un'area di 600 metri quadrati ed è stato inaugurato nel 2012 in presenza di un parroco che ha benedetto il campo²⁶. La benedizione cattolica contraddice il senso inclusivo che l'Ama dichiara di volere attribuire al Giardino:

“La scelta della simbologia dell'angelo sottende ad un senso diffuso, non necessariamente religioso, che associa l'immagine della prima infanzia a quella degli angeli, da sempre presenti in praticamente tutte le culture, come archetipo dell'innocenza e della purezza. Un'iconografia dunque collettiva che vuole accompagnare, con figurazione di serenità, i visitatori del luogo”²⁷.

Contraddice il senso inclusivo anche l'uso da parte dell'Ama, come simbolo funerario, di una croce in legno che riporta “comunemente il nome della madre o il numero di registrazione dell'arrivo al cimitero, se richiesto espressamente dai familiari”²⁸.

Tralasciando che anche la formulazione letterale riportata nel sito Ama sembrerebbe presupporre la richiesta dei familiari per l'iscrizione del

²⁵ Tribunale di Genova, ordinanza del 21 luglio 2006, in *Il Foro italiano*, 2007, CXXX, c. 1311.

²⁶ Cfr. <https://amaroma.it/mobile/pages/1849-cimitero-laurentino-inaugurato-il-giardino-degli-angeli.html?news=1>.

²⁷ Cfr. la descrizione del Giardino degli angeli nel sito www.cimitericapitolini.it/public/files/servizi/Il-Giardino-degli-Angeli-al-cimitero-Laurentino.pdf.

²⁸ *Ibidem*.



nome della madre sul simbolo religioso, è il caso di porre l'attenzione sull'uso della croce come segno distintivo dei loculi.

La croce, simbolo cristiano per eccellenza²⁹, ricorda la figura di Cristo, ne incoraggia l'imitazione e l'accettazione paziente della sofferenza che lui stesso ha patito fino al sacrificio estremo per redimere gli uomini. Per i fedeli è considerata un simbolo di speranza e di giustizia³⁰. La croce, insieme alle tradizionali usanze cattoliche e ai suoi riti, fa parte di un immaginario religioso collettivo consolidatosi nei secoli e istituzionalizzatosi durante il periodo del confessionismo di Stato³¹. Gli strascichi del previgente regime sono ancora percepibili nel radicamento delle prassi, dei rituali e delle cerimonie cattoliche nel tessuto sociale italiano. Si pensi, ad esempio, ai crocifissi ancora presenti negli spazi pubblici, all'insegnamento religioso, seppure facoltativo, nelle scuole pubbliche, alla celebrazione di feste repubblicane mediante il ricorso ai riti del culto cattolico.

²⁹ La presenza delle croci in realtà si riscontra con diversi significati in molte culture precedenti all'epoca cristiana, cfr. **J. GARNIER**, *The Worship of the Dead: Or, the Origin and Nature of Pagan Idolatry and Its Bearing Upon the Early History of Egypt and Babylonia*, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018.

³⁰ Per approfondimenti sulla sepoltura dei bambini senza battesimo cfr. **C. CIANCIO**, *Infanzia sospesa tra vita e morte. Teologia e diritto intorno al destino dei bambini morti senza battesimo*, in *Italian Review of Legal History*, 5, 2, 2019, p. 38 ss.

³¹ Il confessionismo di Stato era formalizzato nell'art. 1 dello Statuto Albertino che recitava: "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi". Jemolo tuttavia riteneva che il portato dell'art. 1 fosse meramente dichiarativo, privo di effetti politici, in sostanza un mero riconoscimento della religione cattolica come religione della maggioranza degli italiani: "l'art. 1 dello Statuto del 1848 in poi era passato dal rango di norma direttiva a quello di enunciazione di un principio sterile di conseguenza; già il regno di Sardegna si era rapidamente laicizzato, nei primissimi anni del regno di Vittorio Emanuele II; l'art. 1 dello Statuto non aveva poi impedito una politica che può ben dirsi anticlericale, e talora aspramente anticlericale, e infine dai codici e dalle leggi era sparita ogni menzione di una religione dello Stato, avendosi per quanto è protezione e responsabilità dei ministri di culto un'assoluta parificazione di tutte le confessioni. Fu con il fascismo che tornò in auge la menzione nelle leggi di religione dello Stato, e non può negarsi che nel 1929 con quel richiamo all'art. 1 del Trattato si intendeva dare alla espressione il significato che aveva avuto nella mente di Carlo Alberto, accentuare la differenza fra il trattamento fatto alla religione cattolica e quello fatto alle altre confessioni, affermare lo Stato confessionale". Tale estratto del verbale n. 2 della Commissione ministeriale di studi relativi alla revisione del Concordato è riportato in **S. LARICCIA**, *Arturo Carlo Jemolo. Un giurista nell'Italia del Novecento*, Carocci, Roma, 2015; p. 84. Per ulteriori approfondimenti cfr. anche **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *D'Annunzio, il Vate laico*, in *Corriere della Sera*, 4 settembre 2020, p. 35.



Le croci che l'Ama, agenzia municipalizzata e non religiosamente orientata, ha posto per individuare i loculi dei feti non reclamati si inseriscono dunque all'interno di un uso consuetudinario³² della simbologia cattolica, ritenuta comunemente "normale" e in alcuni ambiti, come la sepoltura, addirittura doverosa per il rispetto e la dignità della defunta o del defunto, anche a prescindere dalle convinzioni religiose professate in vita³³ o, nel caso specifico, senza il consenso della madre.

Tuttavia la comune volontà o la percezione della maggioranza della popolazione di ciò che sia "moralmente corretto" non sono fonti di produzione di diritto³⁴, né possono in alcun modo avallare prassi, come la sepoltura religiosa di un feto senza il necessario consenso, lesive sia della libertà religiosa individuale sia della laicità dello Stato³⁵.

³² "Una consuetudine secolare tuttora sostenuta da un'indiscutibile favor della popolazione": P. CAVANA, *La questione del crocifisso in Italia* (in https://archivio.olir.it/areetematiche/75/documents/Cavana_questionedelcrocifisso.pdf), maggio 2004, p. 9.

Per approfondimenti sull'uso della simbologia religiosa cfr. V. PACILLO, J. PASQUALI CERIOLI, *I simboli religiosi. Problemi di diritto ecclesiastico italiano e comparato*, Giappichelli, Torino, 2005; S. TESTA BAPPENHEIM, *I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati*, Editoriale scientifica, Napoli, 2019; G. DI COSIMO, *Gli spazi pubblici e la religione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2020; R. MAZZOLA, *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2010; M. PARISI, (a cura di), *Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale*, Esi, Napoli, 2006; G. ZAGREBELSKY, *Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza*, Einaudi, Torino, 2012; A. LICASTRO, *Simboli religiosi e "valori occidentali": diritto, religione, integrazione, in Ordines, Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee*, 9 agosto 2019.

³³ A tal proposito è significativa un'altra vicenda avvenuta nel dicembre 2020 sempre nel cimitero Flaminio, concernente la sepoltura a opera di Ama di una defunta atea - per la quale era stato celebrato un commiato laico - sotto una croce non richiesta dalla famiglia. In seguito all'accaduto, il 27 febbraio 2021 l'Uaar (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) ha simbolicamente donato al cimitero Flaminio tre cippi funebri, privi di simboli religiosi (cfr. www.romatoday.it/zone/parioli/flaminio/cimitero-flaminio-croci-simboli-religiosi-donazione-unione-atei.html).

³⁴ G. CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, in *Dir. eccl.*, 116, 2005, I, p. 504 ss.

³⁵ Il criterio della religione cattolica come religione di maggioranza è stato adottato dalla Corte costituzionale in un primo momento per avallare il trattamento peculiare riservato alla Chiesa cattolica (sentenze n. 125 del 1957; n. 79 del 1958; n. 14 del 1973). Tale criterio è stato successivamente accantonato in favore di una crescente attenzione ai diritti delle minoranze (sentenze n. 925 del 1988; n. 440 del 1995; n. 508 del 2000). Per approfondimenti cfr. M. CROCE, *La libertà religiosa nella giurisprudenza costituzionale. Dalla giustificazione delle discriminazioni in nome del criterio maggioritario alla "scoperta" del principio di laicità dello Stato. Verso la piena realizzazione dell'eguaglianza "senza distinzione di religione"?*, in *Diritto Pubblico*, 2006, 2, p. 387 ss.



Un'ulteriore considerazione merita il rapporto tra croce, aborto e identità della donna. Secondo la dottrina cattolica l'aborto, specialmente se non finalizzato a salvare la madre dal pericolo di morte, è un "disordine morale particolarmente grave"³⁶. Il Concilio Vaticano II ha statuito che "La vita, una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura; e l'aborto come l'infanticidio sono abominevoli delitti"³⁷.

In materia di laicità si vedano **G. CIMBALO**, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2007; **F. ONIDA**, *Il problema dei valori nello Stato laico*, in **AA. VV.**, *Il principio di laicità nello stato democratico*, a cura di M. TEDESCHI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, p. 83 ss.; **G. CASUSCELLI**, *Le laicità e le democrazie: la laicità della "Repubblica democratica" secondo la Costituzione italiana*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2007, p. 185 ss., e in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., 2007; **M. TEDESCHI**, *Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali*, in *Dir. eccl.*, I, 1993, p. 548 ss.; **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *La laicità dello Stato*, in G. PRETEROSSO (a cura di), *Le ragioni dei laici*, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 79 ss.; **F. ALICINO**, *La libertà religiosa nello Stato costituzionale. Ovvero l'individualità della coscienza e l'universalità della convivenza*, in *Rivista di studi politici*, 2014, 26, IV, p. 23 ss.; **S. LARICCIA**, *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, in **AA. VV.**, *Il principio di laicità nello Stato democratico*, cit., p. 143 ss.; **C. CARDIA**, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, Islam*, San Paolo Edizioni, 2011; **N. FIORITA**, *L'insostenibile leggerezza della laicità italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2011; **S. DOMIANELLO**, *Sulla laicità della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 8 ss.; **P. CONSORTI**, *Dalla Francia una nuova idea di laicità per il nuovo anno*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2018; **F. RIMOLI**, voce *Laicità*, in *Enc. giur.*, vol. XVIII, Treccani, Roma, 1995, p. 2 ss.; **P. CARETTI**, *Il principio di laicità in trent'anni di giurisprudenza costituzionale*, in *Diritto pubblico*, 2011, 3, p. 76; **M.C. FOLLIERO**, *La "forma" attuale della laicità e la (legge sulla) libertà religiosa possibile*, in *Dir. eccl.*, 2007, I, p. 98 ss.; **L. GUERZONI**, *Considerazioni critiche sul «principio supremo» di laicità dello Stato alla luce dell'esperienza giuridica contemporanea*, in *Dir. eccl.*, I, 1992, p. 86 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Ed. Studium, Roma, 1992, p. 10 ss.; **S. MONTESANO**, *Dalla laicità dello Stato alla laicità per lo Stato. Il paradigma laico tra principio e valore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 36 del 2017; **R. COPPOLA**, *Laicità relativa*, in **AA. VV.**, *Religione cultura e diritto tra globale e locale*, a cura di P. PICCOZZA, G. RIVETTI, Giuffrè, Milano, 2007, p. 103 ss.; A. CARDONE, M. CROCE (a cura di), *30 anni di laicità dello Stato. Fu vera gloria?*, Nessun Dogma, Roma, in corso di pubblicazione.

³⁶ Lettera enciclica *Evangelium Vitae* del sommo pontefice Giovanni Paolo II ai vescovi ai presbiteri e ai diaconi ai religiosi e alle religiose ai fedeli laici e a tutte le persone di buona volontà sul valore e l'inviolabilità della vita umana, 25 marzo 1995 (disponibile in www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html).

³⁷ Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 51 (in www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html).



Simile visione è del tutto legittima poiché fa parte di un complesso di convinzioni e principi propri della Chiesa cattolica sui quali lo Stato non può e non deve intervenire in virtù della separazione e dell'autonomia delle sfere statale e spirituale. La non ingerenza tuttavia dovrebbe essere reciproca: le convinzioni religiose non dovrebbero ostacolare l'accesso al diritto di aborto previsto dalla legge n. 194, eppure i dati dimostrano l'estrema difficoltà di esercitare il diritto in questione a causa dell'elevata percentuale di personale obiettore di coscienza³⁸. Le percentuali sono così alte da rendere in alcune regioni (per esempio, in Molise 96,4% di obiettori, in Basilicata 88%)³⁹ non fruibile un servizio sanitario garantito per legge⁴⁰.

³⁸ Le difficoltà sono ulteriormente aumentate nel periodo della pandemia da Covid-19, durante il quale molti ospedali hanno ridotto o sospeso gli accessi alle pratiche ivg: cfr. Aborto, Ass. Coscioni: *'Accesso ridotto o sospeso negli ospedali'. Giunte 3000 richieste di aiuto durante il periodo del lockdown*, 22 maggio 2020 (disponibile in www.ansa.it/canale_saluteebe_nessere/notizie/sanita/2020/05/22/aborto-ass.coscioni-accesso-ridotto-o-sospeso-negli-ospedali_6ad41b38-1f42-4d0e-aaa3-ca6967a1462a.html).

³⁹ Cfr. i dati in: www.associazionelucacoscioni.it.

Nel 2018 a livello nazionale l'obiezione è stata praticata dal 69% dei ginecologi, il 46,3% degli anestesisti e il 42,2% del personale non medico, valori in leggero aumento rispetto a quelli riportati per il 2017 (68,4% dei ginecologi e 45,6% degli anestesisti); cfr. la Relazione contenente i dati definitivi 2018 sull'attuazione della L. n. 194 del 1978 (in www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2924_allegato.pdf).

⁴⁰ In Italia l'urgenza di garantire il rispetto e la corretta applicazione della legge n. 194 del 1978 è stata sollecitata da numerose mozioni parlamentari (Senato 6 giugno 2013, n. 1-00059; Camera dei deputati, 11 giugno 2013: n. 1-00045, n. 1-00074, n. 1-00078, n. 1-00079, 1-00080, n. 1-00081, n. 1-00082, n. 1-00087 e n. 1-00089). La cronaca italiana ha registrato vicende drammatiche diventate oggetto di pronunce giurisprudenziali. Si veda, ad esempio, la sentenza della Cass. pen. del 2 aprile 2013, n. 14979, con la quale la Corte ha condannato un medico obiettore ai sensi dell'art. 328 c.p. per avere rifiutato di assistere una donna affetta da una grave emorragia causata da aborto farmacologico.

Anche le Istituzioni europee hanno più volte richiamato l'Italia ed espresso preoccupazione sulla regressione che si sta verificando in materia di diritti riproduttivi in molti Stati membri: cfr. Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Risoluzione n. 1763 del 7 ottobre 2010, *Sul diritto all'obiezione di coscienza nell'ambito delle cure mediche legali* (disponibile in www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=3&id=356); *Report on progress on equality between women and men in the European Union in 2013*, (2014/2217(INI)), Committee on Women's Rights and Gender, 28.01.2015 (disponibile all'indirizzo: www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2015_0015_EN.pdf).

Nel Rapporto del 2018 del Comitato europeo dei diritti sociali si evidenziava la violazione da parte dell'Italia dell'art. 11 (diritto alla protezione della salute) e dell'art. E (non discriminazione) della Carta sociale europea, determinata dalla difficoltà di accesso al servizio di interruzione volontaria di gravidanza da parte delle donne, costrette spesso a cercare soluzioni alternative o a recarsi all'estero. Il Comitato inoltre ha rilevato la



Dinanzi all'impossibilità per le donne di vedersi concretamente riconosciuto il diritto all'ivg, ci si potrebbe chiedere se nei confronti degli obiettori di coscienza possa valere l'argomentazione spesso sostenuta dalla Corte di Strasburgo⁴¹ per dirimere le controversie derivanti dal difficile bilanciamento tra il rispetto delle esigenze religiose e l'organizzazione del lavoro: il conflitto potrebbe risolversi nei termini della valutazione da parte del lavoratore del diritto di dimettersi volontariamente per cercare un'occupazione più consona alle sue esigenze religiose. L'obiezione di coscienza infatti è un diritto garantito dall'art. 9 della legge n. 194 del 1978, ma nelle strutture pubbliche tale diritto non può prevalere, fino ad annullarlo, sul diritto all'ivg riconosciuto e garantito dalla medesima legge⁴². In quest'ottica, ad esempio, nelle strutture sanitarie pubbliche svedesi e finlandesi l'obiezione di coscienza è vietata⁴³.

Seppure costituzionalmente garantita (Corte cost., n. 271 del 2000), l'obiezione di coscienza non può ritenersi "illimitata e incondizionata" (Corte cost., n. 43 del 1997 e n. 467 del 1991), ragion per cui la sua configurazione come "diritto generale", azionabile aprioristicamente

presenza di "significative disparità" a livello locale che, nonostante il dichiarato impegno del Governo, non sono ancora state dissipate. Nel 2019 il Parlamento europeo, con la Risoluzione del 13 febbraio, ha espresso "preoccupazione per la considerevole influenza esercitata sulla legislazione e le politiche nazionali dagli oppositori dei diritti riproduttivi e dell'autonomia delle donne soprattutto in alcuni Stati membri" [cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (2018/2684(RSP)), punto 42, disponibile all'indirizzo www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0111_IT.html]. Le medesime preoccupazioni sono state espresse nel 2019 dalla Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatović, in occasione della giornata internazionale della donna.

Per approfondimenti cfr. **F. CEMBRIANI**, *Il Comitato europeo dei diritti sociali, lo stato di attuazione della legge italiana sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza e la sostenibilità pubblica dell'obiezione di coscienza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2016; **S. ATTOLLINO**, *Obiezione di coscienza e interruzione volontaria della gravidanza: la prevalenza di un'interpretazione restrittiva*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 33 del 2013.

⁴¹ Si vedano, ad esempio, *Konttinen v. Finlandia* del 1996 (Commissione per i diritti umani), *Stedman v. Regno Unito* del 1997, *Ahmad v. Regno Unito* del 1982. L'orientamento è parzialmente mutato a partire dalla sentenza *Eweida c. Regno Unito* del 2013.

⁴² Sulla tematica dei bandi di concorso riservati al personale non obiettore si veda **N. COLAIANNI**, "A chiare lettere – Editoriali" - *Il concorso per medici non obiettori all'IVG e il signor Traps*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 8 del 2017.

⁴³ Per approfondimenti sul tema sia consentito il rinvio a **S. BALDASSARRE**, *Codice europeo della libertà di non credere*, Nessun Dogma, Roma, 2020, specialmente pp. 405 e 413.



anche in assenza di interposizione legislativa⁴⁴, risulta giuridicamente infondata. Una simile qualificazione determinerebbe la “frantumazione dell’ordinamento giuridico”⁴⁵, in quanto minato nella sua unità, certezza e conservazione⁴⁶. Ma anche nelle ipotesi codificate di obiezione di coscienza, come nel caso dell’art. 9 della legge n. 194, bisognerebbe valutare, nel bilanciamento tra la libertà del personale sanitario di aderire ai dettami della propria coscienza e il diritto della donna di abortire, quale sia prevalente rispetto alla ratio sottesa alla legge n. 194, che garantisce alle donne l’esercizio del diritto all’autodeterminazione⁴⁷ e alla salute. La situazione di fatto esistente, che registra una maggioranza preponderante del personale obiettore⁴⁸, evidenzia che, così impostata, la legge n. 194

⁴⁴ L’interposizione legislativa, essenziale per il bilanciamento tra gli interessi dei soggetti coinvolti, è invece, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, condizione necessaria per l’azionabilità del diritto all’obiezione di coscienza: si vedano, tra le altre, le sentenze n. 422 del 1993, n. 467 del 1991, n. 409 del 1989, n. 164 del 1985, n. 117 del 1979 e n. 58 del 1960.

⁴⁵ **V. POSSENTI**, *L’obiezione di coscienza oggi: elementi di analisi*, in B. PERRONE (a cura di), *Realtà e prospettive dell’obiezione di coscienza. I conflitti degli ordinamenti*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 166.

⁴⁶ **M.E. FLORIO**, *L’obiezione di coscienza: diritto garantito o irragionevole ostinazione? Riflessioni a margine del recente intervento normativo in materia di “disposizioni anticipate di trattamento”*, in *Giurisprudenza penale web*, 2019, I bis, p. 19 (disponibile all’indirizzo https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/01/florio_fine-vita_gp_2019_1_bis-1.pdf).

Di diverso avviso: **G. DALLA TORRE**, *Obiezione di coscienza*, in *Iustitia*, 3, 2009, p. 274 ss.; **F. MANTOVANI**, *Opinioni a confronto. L’obiezione di coscienza e le opinioni del giurista nell’era del biodiritto*, in S. CANESTRARI (a cura di), *Criminalia*, 2011, p. 390 ss.; **G. VASSALLI**, *Il diritto alla libertà morale. Contributo alla teoria dei diritti della personalità*, in *Studi giuridici in memoria di F. Vassalli*, vol. II, Utet, Torino, 1960, p. 1629 ss.

⁴⁷ Sebbene non si possa parlare ancora di aborto in termini di vero e proprio “diritto”, non essendo prevista la possibilità per una donna di abortire per sua semplice decisione, indipendentemente dalle cause indicate dall’art. 4 della legge n. 194 del 1978. Si tratta piuttosto di un «“modello a tutela crescente”[...] che non fa dell’aborto un diritto, ma una scelta non sanzionata se ricorrono determinate ragioni o situazioni più legate all’autodeterminazione della donna nei primi novanta giorni, e maggiormente alla salute della gestante nel trimestre successivo»: **C. FARALLI**, *Diritto e corpo delle donne*, cit., p. 99; **S. CANESTRARI**, *Principi di biodiritto penale*, il Mulino, Bologna, 2015; **M.R. MARELLA**, *Le donne*, in **L. NIVARRA**, *Gli anni Settanta del diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 353 ss.

⁴⁸ L’applicazione della legge n. 194 del 1978 è sostanzialmente affidata al comportamento di una “ristrettissima categoria professionale dotata di particolari capacità tecniche (ostetrici e ginecologi)”: **A. PUGIOTTO**, voce *Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. pubbl.*, vol. X, Utet, Torino, 1995, p. 254. Cfr. anche **P. VERONESI**, *Opinioni a confronto. L’obiezione di coscienza e le riflessioni del giurista nell’era del*



protegge e garantisce maggiormente quest'ultimo rispetto alle donne che decidono di ricorrere all'ivg: tale diritto, garantito dalla stessa legge 194, è di fatto vanificato dal ricorso all'obiezione. Si potrebbe così ravvisare, in un ipotetico giudizio di legittimità, un profilo di irragionevolezza della previsione di cui all'art. 9, l. n. 194 del 1978, e una sua palese contraddittorietà rispetto al fine - diritto all'autodeterminazione e alla salute delle donne⁴⁹ - che la legge n. 194 intende perseguire.

Nel comune sentire la concezione dell'aborto come peccato prevale ancora sulla sua laica individuazione come diritto garantito dalla legge⁵⁰.

L'identità anagrafica apposta su una croce, dunque, non appare altro che l'epilogo di una condanna morale/religiosa cui la donna che abortisce è ancora a vari livelli sottoposta⁵¹.

biodiritto, in S. CANESTRARI (a cura di), *Criminalia*, 2011, pp. 403, 404.

⁴⁹ Affermava S. Rodotà: "Oggi, a più di trent'anni dall'approvazione della legge sull'interruzione di gravidanza, la possibilità dell'obiezione di coscienza dei medici andrebbe semplicemente abolita" (Intervista a Stefano Rodotà di Cinzia Sciuto, da "D" di *Repubblica*, 3 dicembre 2011, disponibile in <http://temi.repubblica.it/micromega-online/legge-194-rodota-aboliamolobiezione/#:~:text=%C2%ABOggi%2C%20a%20pi%C3%B9%20di%20trent,dei%20medici%20andrebbe%20semplicemente%20abolita%C2%BB>).

Cfr. anche **S. RODOTÀ**, *Il corpo giuridificato*, in S. CANESTRARI, G. FERRANDO, C.M. MAZZONI, S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di biodiritto. Il governo del corpo*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 51-76.

⁵⁰ Per approfondimenti sulla tematica dell'interruzione volontaria di gravidanza cfr. **G. DI MARCO**, *Danno da nascita indesiderata: gravidanza o genitorialità indesiderate, fallito intervento di interruzione volontaria della gravidanza, diritto a non nascere se non sani, diritto all'autodeterminazione in materia di aborto, aspetti processuali*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019; **F. PERCHINUNNO**, *Interruzione della gravidanza e diritto alla vita: profili costituzionali*, Cacucci, Bari, 2000; **M. D'AMICO, B. LIBERALI**, *Procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria della gravidanza: problematiche applicative e prospettive future*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2016; **S. PENASA**, *La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di fronte al fattore scientifico: analisi della recente giurisprudenza in materia di procreazione medicalmente assistita e interruzione volontaria di gravidanza*, in *Revista europea de derechos fundamentales*, 21, 2013, p. 235 ss.; **D. MILANI**, *Quando l'interruzione volontaria della gravidanza solleva ancora discussioni nello Stato e nella Chiesa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 31 del 2012; **A. BALZANO**, *Il caso Italia: medicina riproduttiva e obiezione di coscienza*, in *Revista de Bioética y Derecho*, 1° settembre 2013, p. 11 ss.

⁵¹ L'Osservatorio interreligioso sulle violenze contro le donne (Oivd) ha emanato un comunicato intitolato "Uso idolatrico di simboli religiosi e perenne colpevolizzazione delle donne" (disponibile in <https://riforma.it/it/articolo/2020/10/06/cimiteri-dei-feti-un-uso-idolatrico-di-simboli-religiosi-e-la-perenne>).



5 - I cimiteri dei feti

I cimiteri dei feti sono una realtà presente da molti anni in Italia. Nel Cimitero Monumentale di Torino i prodotti abortivi vengono sepolti indipendentemente dalla richiesta dei genitori in un apposito campo e, fino al 2015, venivano indicate le generalità della madre⁵². Successivamente, per rispettare il diritto all'anonimato della donna, si è proceduto con l'individuazione dei loculi mediante apposizione di un nome di fantasia scelto dai dipendenti comunali, senza autorizzazione della madre.

Sono stati mappati circa cinquanta cimiteri in Italia, tra cui quelli di Cremona, Milano, Canicattì, Teggiano, Vicenza, Cavezzo, ma probabilmente il numero è di gran lunga maggiore⁵³. A Pescara viene piantato sul suolo comunale un albero per ogni bambino mai nato. A Cagliari e Marsala sono stati istituiti dei Registri dei bambini mai nati nei quali i feti vengono individuati con nomi di fantasia. Spesso la sepoltura è preceduta da una cerimonia cattolica non richiesta dai genitori⁵⁴, il più delle volte inconsapevoli della sepoltura stessa⁵⁵.

A Civitavecchia il Comune ha concesso in uso un'area cimiteriale a un'associazione cattolica, "Difendiamo la vita con Maria" (Advm), per realizzare il reparto dei bambini mai nati. L'associazione aveva provveduto anche alla stipula della convenzione con la Asl Roma 4, in base alla quale si impegnava a fornire a proprie spese gli imballaggi per la

⁵² Cfr. **G. GUCCIONE**, *Nel "campo feti" un burocrate decide il nome sulla lapide*, 6 agosto 2015 (disponibile in torino.repubblica.it/hermes/inbox/2015/08/05/news/nel_campo_feti_un_burocrate_decide_il_nome_sulla_lapide-120487369/).

⁵³ Cfr. la mappatura effettuata da **J. GUERRA**, *I cimiteri dei feti umiliano le donne. Li ho mappati e non sono un'eccezione, ma la normalità*, 2 ottobre 2020 (disponibile in <https://thevision.com/attualita/cimiteri-feti-donne/>).

⁵⁴ Si legge nel sito del Movimento per la Vita Aquilano dell'Armata Bianca che nel caso di "aborto procurato" il seppellimento avviene per richiesta del Movimento stesso che impersona il "chi per essi" previsto dalla legge. I volontari del Movimento devono "Prendere accordi con un Sacerdote che ogni mese benedica le piccole salme usando il rituale della Chiesa cattolica per i funerali dei bambini; accompagnare le stesse in processione al luogo stabilito per la sepoltura recitando il rosario durante le operazioni di seppellimento" (cfr. www.armatabianca.org/fra/vita/vita_6.php?sottomenu=5&level=1).

⁵⁵ Cfr. **P. BACCHIDDU**, *Seppellire i feti: giusto o no? In Lombardia ci sono preti che fanno il funerale religioso ai «bambini mai nati» senza nemmeno consultare le donne che hanno voluto o dovuto interrompere la gravidanza. Una questione brutta, complessa e da definire*, in *L'Espresso online*, 23 gennaio 2013 (<https://espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2013/01/29/news/seppellire-i-feti-giusto-o-no-1.50244>).



custodia dei prodotti abortivi, al ritiro degli stessi e alla loro tumulazione in via anonima. In seguito a una diffida avanzata dall'associazione "Donne in Difesa della 194", la convenzione è stata revocata. Nella deliberazione n. 286 del 17 febbraio 2020 di revoca della convenzione si legge che

"la formulazione dell'art. 1 del Protocollo [...] potrebbe dare origine ad errate interpretazioni (vale a dire che ogni prodotto abortito, ove non rivendicato dai genitori, entri nella piena disponibilità dell'Associazione Difendere la Vita con Maria Onlus) che, comunque, l'Azienda - nella sua azione di garanzia e di rispetto della pluralità delle convinzioni etiche e religiose dei cittadini - è tenuta ad eliminare⁵⁶".

Anche se l'art. 7 del d.p.r. n. 285 del 1990 stabilisce che la richiesta di seppellimento debba essere presentata dai "genitori, i parenti o chi per essi", la formula "chi per essi" non sembra potersi estendere anche ad associazioni religiosamente orientate che, avulse da ogni tipo di rapporto con la famiglia, entrano nella piena disponibilità del prodotto abortivo, decidendone la sepoltura e la religione.

Dubbi sorgono anche sulla legittimità delle convenzioni stipulate da queste associazioni con le Asl⁵⁷, in quanto violano il dovere imposto alle Aziende Sanitarie Locali di procedere con lo smaltimento in assenza di richieste contrarie da parte della famiglia⁵⁸. Inoltre anche la concessione di aree del demanio, quali quelle cimiteriali, alle associazioni sorte per promuovere "la cultura della vita e i diritti del concepito"⁵⁹ viola il divieto

⁵⁶ Asl Roma 4, deliberazione 286 del 17 febbraio 2020 (disponibile in www.aslroma4.it/pdf/delibere/2020/286-17.02.20.pdf). Il corsivo è mio.

⁵⁷ Negli anni si sono moltiplicate le convenzioni stipulate tra ospedali pubblici e associazioni cattoliche in base alle quali periodicamente alcuni membri di tali associazioni ritirano in appositi involucri i feti e si occupano a loro spese del seppellimento. Per una panoramica si veda **J. GUERRA**, *I cimiteri dei feti*, cit. L'Advm avrebbe provveduto finora alla sepoltura di 200.000 prodotti abortivi. Operano in tal senso anche altre associazioni, tra le quali "Ora et labora. In difesa della vita" e il "Movimento per la vita aquilano dell'Armata bianca".

⁵⁸ Di diverso avviso sono l'avvocato Gianfranco Garancini e il professore Luciano Eusebi ai quali l'Associazione Difendi la vita con Maria si è rivolta per avere un parere legale in merito al seppellimento dei bambini non nati (i pareri sono disponibili rispettivamente in www.advm.org/NEW/wp-content/uploads/2016/07/Parere-Prof.-Garancini.pdf e www.advm.org/NEW/wp-content/uploads/2016/07/Parere-Prof-Eusebii-bn.pdf).

⁵⁹ Si legge nel sito dell'associazione: "L'Associazione Difendere la vita con Maria è un'associazione di volontariato sorta per promuovere: - la cultura della vita, - i diritti del concepito, - l'atto di pietà del seppellimento dei bambini non nati, in collaborazione con le istituzioni sanitarie e la Pastorale della vita" (cfr. www.advm.org/associazione/).



di cui all'art. 92.4 del d.p.r. n. 285 del 1990, secondo il quale "Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione". La speculazione nel caso in oggetto è di tipo politico. Si propaga cioè la "cultura della vita" a scapito di donne sepolte vive a loro insaputa, con tanto di loculo e generalità, assieme a un "figlio" del cui "delitto" si sono macchiate⁶⁰. Nel caso di Civitavecchia, pur essendo garantito nella convenzione l'impegno dell'Advm al rispetto dell'anonimato delle donne, la speculazione sussiste ugualmente, dal momento che le sepolture avvengono senza consenso al fine di affermare uno specifico orientamento ideologico.

5 - Osservazioni conclusive

La vicenda in oggetto sembra una variante della storia di Mattia Pascal: una donna scopre, non leggendo il giornale ma vedendo il suo nome e cognome su una croce del cimitero, di essere morta e sepolta. In realtà i suoi dati anagrafici non si riferiscono a lei, ma al "figlio mai nato", e il caso, paradossale ma purtroppo privo del connotato umoristico pirandelliano, sconcerta sotto diversi aspetti.

Come già rilevato, non è in discussione il diritto dei genitori biologici di seppellire il feto, il prodotto abortivo o il prodotto del concepimento, ma la sepoltura ignota alla genitrice intona il *de profundis* a una serie di diritti che investono diverse sfere: dalla privacy all'autodeterminazione femminile, alla libertà di coscienza e di religione, alla laicità dello Stato. Quest'ultima appare ancor più gravemente compromessa se si considera che la condotta è stata posta in essere da un'agenzia municipalizzata che, agendo per conto del Comune, è tenuta alla garanzia della neutralità e dell'imparzialità, incompatibili con l'imposizione di simboli religiosi scelti in nome di una presunta tradizione.

I comparti dei feti sepolti - senza consenso - rappresentano le piazze odierne per il rogo del diritto delle donne di autodeterminarsi. Non sono

⁶⁰ La linea argomentativa della "speculazione politica" è stata sostenuta dai legali dell'associazione "Donne in Difesa della 194", che hanno ottenuto la revoca della concessione dell'area cimiteriale all'Advm (cfr. www.funerali.org/cimiteri/civitaecchia-due-diverse-idee-per-la-sepoltura-dei-prodotti-abortivi-54090.html); **P. RUVIGLIONI**, *Così noi donne abbiamo bloccato il cimitero per feti: basta colpevolizzare chi abortisce*, 2 ottobre 2020 (disponibile in <https://espresso.repubblica.it/attualita/2020/10/02/news/noi-donne-di-civitavecchia-abbiamo-impedito-il-cimitero-per-feti-la-nostra-battaglia-deve-essere-replicata-1.354116>).



semplici luoghi per commemorare bambini mai nati, sono prigionie morali la cui presenza, pur essendo davanti agli occhi di tutti, è nascosta alle dirette interessate.

Va rilevato un ulteriore aspetto emblematico. La vicenda dei feti identificati con le generalità della madre non è una realtà recente, ma si protrae da almeno due decenni. Tale identità sociale, abusivamente attribuita, appare finalizzata a una *damnatio memoriae*, in spregio di ogni diritto di autodeterminazione, legittimamente riconosciuto e acquisito dalle donne dopo secoli di ingiustizie e di disparità di genere. Tale identificazione sottende l'adesione a una sensibilità culturale ormai datata. Dopo secoli di automatismo patronimico

“retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna”

(Corte cost., sentenze n. 61 del 2006 e n. 286 del 2016, ordinanza n. 18 dell'11 febbraio 2021⁶¹), la Corte costituzionale ha innovato il sistema anagrafico in vigore da secoli, dichiarando l'illegittimità della norma che non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere alle figlie e ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno e lasciando liberi i genitori di scegliere tra più opzioni. La primazia del cognome materno sembra invece, nella fattispecie in esame, finalizzata ad affermare l'antica concezione di una madre come semplice “contenitore”.

Strana sorte, dunque, quella di potere trasmettere, anche se solo su una croce, il cognome a una figlia o un figlio mai nati, ma di avere dovuto attendere il 2016 per ottenere il diritto di aggiungerlo a quello paterno per le figlie o i figli nati. Strana sorte anche quella preferenziale riservata al cognome paterno, che si trasmette in automatico alla discendenza viva, ma è accuratamente anonimo per quella mai nata, nonostante spesso l'interruzione di gravidanza sia una scelta consensuale dei genitori.

In seguito alla vicenda del Cimitero Flaminio è stata presentata al Consiglio regionale del Lazio da parte di +Europa Radicali e Lista civica Zingaretti una proposta di legge⁶² che disciplina il trasporto e il

⁶¹ Con l'ordinanza n. 18 dell'11 febbraio 2021, la Consulta ha disposto la rimessione davanti a se stessa della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262.1 c.c., nella parte in cui, impone, in mancanza di diverso accordo dei genitori, l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, invece dell'acquisizione dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117.1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

⁶² La proposta è stata presentata da Alessandro Capriccioli e Marta Bonafoni, capogruppo di +Europa Radicali e Lista Civica Zingaretti (cfr. www.fanpage.it/roma/sepol)



seppellimento dei prodotti del concepimento, stabilendo che possano avvenire solo su richiesta della donna che ha abortito e con le modalità da lei indicate. La proposta di legge, per quanto ponga in evidenza in modo chiaro la necessità del consenso, ribadisce in realtà quanto già è disposto dalle norme vigenti. Il consenso è condizione necessaria infatti per l'avvio dell'iter della sepoltura, che si attiva su domanda dei genitori, dei parenti o di chi per essi. La Asl non ha discrezionalità: se il prodotto abortivo non è reclamato, deve necessariamente autorizzare il trattamento termico. L'anonimato della donna inoltre è garantito per legge.

Sarebbe invece auspicabile una formulazione più chiara della locuzione "chi per essi", contenuta nel quarto comma dell'art. 7 d.p.r. n. 285 del 1990, per evitare il ripetersi di sepolture effettuate da parte di estranei non legittimati.

In ultima analisi la vicenda dei cimiteri dei feti si inserisce all'interno di una serie di reiterati attacchi⁶³ alla legge n. 194, una delle più rilevanti conquiste storiche per il mondo femminile, faticosamente raggiunta e ancor più faticosamente mantenuta in vita.

tura-dei-feti-la-proposta-di-legge-solo-se-richiesta-dalla-donna-che-ha-abortito/).

⁶³ La Regione Piemonte ha emanato una circolare (*Circolare di chiarimento e indirizzo destinata ad ASO e ASL piemontesi*) in contrasto con le novità introdotte dalle nuove linee guida (agosto 2020) dell'Istituto superiore di sanità sull'aborto farmacologico, che non prevedono più il ricovero obbligatorio di tre giorni. La Circolare ha vietato la somministrazione della Ru486 nei consultori e ha stabilito che le modalità di ricovero sono valutate dal medico e dalla direzione sanitaria (cfr. www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/circolare-indirizzi-sullaborto-farmacologico). Nel giugno 2020 l'Umbria, nel pieno della pandemia e dell'emergenza di posti letto ospedalieri, ha abrogato la DGR 1417 del 4 dicembre 2018 che prevedeva l'ivg farmacologica in day hospital e ha reintrodotta l'obbligo di ricovero. Nei primi mesi del 2021 anche le Regioni Marche e Abruzzo hanno adottato politiche volte a ostacolare la somministrazione della pillola Ru486 all'interno dei consultori, politiche in aperto contrasto con le linee guida del 2020 sull'aborto farmacologico.

Nel Bresciano 30 amministrazioni hanno creato la rete "a sostegno della vita" con la quale vengono stanziati fondi dal bilancio comunale per dissuadere le donne che vogliono abortire (nel Comune di Iseo, ad esempio, vengono corrisposti alle donne che decidono di non abortire 160 euro al mese per 18 mesi. Le donne che vogliono ottenere il sostegno economico devono presentare in comune il documento con la richiesta di ivg. Si pone oltretutto anche in questo caso un problema di privacy); vengono finanziate le campagne antiabortiste di associazioni come i Centri per la Vita e i Movimenti per la Vita; si promuovono le finalità e le attività di tali associazioni negli spazi comunali, in ambito scolastico, negli ospedali e nei servizi sociali (cfr. *Donne pagate per non abortire. La crociata dei Comuni "pro life"*, 8 ottobre 2020, disponibile in www.lastampa.it/cronaca/2020/10/08/news/donne-pagate-per-non-abortire-la-crociata-dei-comuni-pro-life-1.39392853).